ULTERIORI INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA PER L'ANNO 1994

Art. 10

Deduzione di crediti di imposta per riduzione degli estimi catastali

Nell'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1933, n. 503, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4, si applicano dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e la deduzione ivi prevista e' maggiorata del 6 per cento.". Il secondo periodo dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75, e' abrogato.

Versione in vigore dal 30 dicembre 1993, non più in vigore dal 18 febbraio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-interventi-correttivi-di-finanza-pubblica-per-l-anno-1994/art-10-deduzione-di-crediti-di-imposta-per-riduzione-degli-estimi-catastali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it